

14959/15



Esente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 17421/2008

Cron. 14959

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 21/04/2015
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17421-2008 proposto da:

BC C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio dell'avvocato MONTANARO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LETTERA, BOERIO ERMELINDA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

1738

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA in persona del legale rappresentante

pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1165/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/03/2008 R.G.N. 10127/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato PICONE GIUSEPPE per delega BOERIO ERMELINDA;

udito l'Avvocato DI MATTEO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M.', is written over a diagonal line that spans the bottom right portion of the page.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza 17 marzo 2008, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello di **CB** dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione con qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in servizio presso l'ITCS 'F' in Frattamaggiore (NA), avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda, nel contraddittorio con il Ministero e con gli Uffici Scolastici Regionale della Campania e Provinciale di Napoli, di illegittimità del diniego dell'amministrazione con nota 4 aprile 2003 n. 1851 di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

In esito a critica ed argomentata ricostruzione del quadro normativo, la Corte territoriale riteneva legittimo il diniego impugnato, avendo l'art. 52 CCNL Comparto Scuola 2002/05, derogante all'art. 10 d.lg. 61/2000 (di applicazione della disciplina di *part time* anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.) nell'ambito della delegificazione prevista dall'art. 2 d.lg. 165/2001, escluso l'applicazione di tale disciplina di organizzazione flessibile del tempo di lavoro alla qualifica di DGSA (con ininfluenza del profilo, pure tardivamente allegato, di non corrispondenza delle mansioni attribuite): senza nullità (neppure dedotta) della disposizione contrattuale per contrasto con la direttiva quadro CE 97/1981, né inadempimento (allegato solo in grado di appello) di obblighi contrattuali nell'antinomia tra l'art. 2 d.lg. 165/2001 (di riforma del pubblico impiego) e l'art. 10 d.lg. 61/2000 (di attuazione della direttiva comunitaria), posto che un eventuale inadempimento sarebbe integrato dalla norma contrattuale derogatoria; neppure, infine, essendo preclusa all'ordinamento nazionale la possibilità di esclusione di particolari categorie del pubblico impiego dall'accesso al *part time*.  
Con atto notificato il 20 giugno 2008 **CB** ricorre per cassazione con unico motivo, cui resistono con controricorso il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionale della Campania e Provinciale di Napoli.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della direttiva quadro CE 97/1981 del 15 dicembre 1997, come attuata dal d.lg. 61/2000 come mod. dal d.lg. 100/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per illegittimità del diniego dell'amministrazione scolastica alla richiesta del ricorrente di trasformazione del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sulla base di una trasposizione non fedele della direttiva CE sul lavoro a tempo parziale ad opera del d.lg. 61/2000 come mod. dal d.lg. 100/2001, dalla legge 30/2003 e dal d.lg. 276/2003, non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, ferma la competenza esclusiva della Corte di Giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via definitiva e vincolante sull'esistenza in concreto dei presupposti dell'efficacia diretta di una norma comunitaria, e fermo il dovere della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177, commi primo, lett. b e 3) del Trattato CE, nei casi dubbi, di chiedere in proposito alla Corte di giustizia la pronuncia pregiudiziale, la violazione e la falsa applicazione della norma comunitaria, dotata di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale, rientra appieno nel parametro di legittimità, di cui all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., utilizzabile dal giudice della legittimità: alla condizione ovvia della diretta efficacia della norma comunitaria, di cui si denunci la violazione o la falsa applicazione, con la conseguenza, in tal caso, del potere della Corte di Cassazione, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, di accertare e rilevare l'antinomia tra norma comunitaria direttamente efficace e norma interna con essa collidente, risolvendola con il riconoscimento della prevalenza della prima sulla seconda (Cass. 10 dicembre 2002, n. 17564).

E ciò in base ai principi del cd. "primato" del diritto comunitario (ora europeo) su quello nazionale e dei c.d. "effetti diretti" del primo sul secondo: questo fondato sulla esplicita premessa dell'attribuzione dal diritto europeo, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, di diritti soggettivi ai singoli. Per esplicitare tali effetti diretti, le norme europee devono stabilire un obbligo sufficientemente chiaro e preciso (quanto alla fattispecie considerata ed al contenuto del precetto) nei confronti degli Stati membri, di natura incondizionata, ossia non subordinato a condizioni o termini quanto alla sua attuazione, senza riserva agli Stati membri o alle istituzioni europee di un potere discrezionale quanto alle modalità di attuazione o di esecuzione dell'obbligo posto.

Perché dunque sia possibile denunciare la violazione di una direttiva, alla stregua di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., occorre che essa sia immediatamente applicabile (*self executing*) così da regolare in "via orizzontale" i rapporti tra i singoli soggetti

V situazione  
Mon

(Cass. 4 novembre 2014, n. 23430), in forza di un suo contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (Cass. 15 giugno 2011, n. 13087); invece da escludere per quelle direttive che, indirizzate agli Stati membri, vincolino quanto al risultato, rimettendo ai Paesi destinatari la scelta dei mezzi per perseguirlo (Cass. 22 settembre 2006, n. 20512).

Ed è quanto si verifica con la direttiva CE 97/1981 del 15 dicembre 1997 (di accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) denunciata dal ricorrente: al quattordicesimo *considerando* essa stabilisce un vincolo per gli Stati membri *"per quanto riguarda il risultato da raggiungere"* lasciando *"alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi"* e quindi, *"per quanto riguarda i termini impiegati nell'accordo quadro e non precisamente definiti in materia specifica"*, *"il compito di definirli in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso di altre direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili, a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro"* (sedicesimo *considerando*).

Ma neppure si può ragionevolmente prospettare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto rimedio giuridico esperibile previa deliberazione della sua necessità soltanto dal giudice (Cass. s.u. 10 settembre 2013, n. 20701), non prospettandosi alcuna seria questione di dubbio interpretativo né di vizio di legittimità del d.lg. 165/2001 in ordine all'attuazione della suddetta direttiva, con particolare riferimento all'art. 2, secondo comma, laddove specialmente dispone un procedimento di cd. delegificazione, secondo cui: *"Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario."*

Una tale previsione è, infatti, pienamente in linea con l'art. 2, primo comma della Direttiva, per il quale: *"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 20 gennaio 2000 o procurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi"*.

Né l'art. 57 CCNL Comparto Scuola 2002/05 (già art. 52 CCNL del 4 agosto 1995), regolante il caso di specie (secondo cui "*Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica 54 di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima*"), contrasta nel merito con l'Allegato alla Direttiva CE 97/1981 del 15 dicembre 1997.

La sua Clausola n. 1 definisce, infatti, l'oggetto dell'accordo quadro nell'assicurazione della soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo parziale (lett. a), nonché nella facilitazione dello sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e nel concorso "*all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori*" (lett. b).

Infine, il motivo è pure generico.

Con esso **CB** non confuta, tanto meno specificamente, la puntuale e critica argomentazione della Corte territoriale (a pgg. 10 e 11 della sentenza), in punto inammissibilità, per tardività della sua allegazione ("*mai prospettata nell'atto introduttivo del giudizio*"), della questione, relativa alla non corrispondenza della qualifica di DSGA alle mansioni attribuitegli, siccome non comportanti, a suo dire, mansioni dirigenziali in senso stretto".

Con una formulazione di tale tenore, esso viola la prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte


rigetta il ricorso e condanna CB alla rifusione, in favore di parti controricorrenti in solido, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015

Il consigliere est.  
(dott. Adriano Patti)



Il Presidente  
(dott. Luigi Macioce)



**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA**  
L. 16 LUG 2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Andrea SPANICHI

CASSAZIONE.net